



COMUNE DI INCUDINE

Provincia di Brescia

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con decreto sindacale n. 61 del 31 marzo 2015

Presentato al Consiglio comunale nella seduta del 29/05/2015 atto n. _____

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere anch’essa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Il consiglio comunale, ai sensi della lettera e), secondo comma, dell’articolo 42 del TUEL ha comunque competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che coinvolge anche la figura del sindaco nel processo decisionale, l’atto sindacale di approvazione del piano di razionalizzazione verrà

successivamente presentato al Consiglio comunale per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza.

3. Attuazione

Il piano operativo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina sono i seguenti:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Incudine (Bs) partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società per lo Sviluppo dell'Alta Vallecamonica Srl "So.sv.a.v." con una quota del 0,39%;
2. Valle Camonica Servizi Srl con una quota del 0,01%;
3. Servizi Idrici Valle Camonica Srl con una quota del 0,558%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza si precisa che il Comune di Incudine (Bs), oltre a far parte della Comunità Montana di Valle Camonica con sede in Breno (Bs) ed all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Canonica con sede in Ponte di Legno (BS) partecipa anche ai seguenti consorzi:

- Consorzio Comuni del Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica (B.I.M.) - ente;
- Consorzio Interprovinciale Stradale Trivigno-Mortirolo - ente;
- Consorzio Servizi Valle Camonica con una quota del 0,03%;
- Consorzio Forestale Due Parchi con una quota del 3,58%;

L'adesione alla Comunità Montana, all'Unione dei Comuni e la partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Tali forme associative detengono a loro volta partecipazioni dirette in società di capitali, che risultano pertanto partecipate indirettamente dal Comune di Incudine. L'adozione dei piani di razionalizzazione delle suddette partecipazioni è demandata agli enti medesimi.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società per lo Sviluppo dell'Alta Valle Camonica Srl "So.sv.a.v."

La So.sv.a.v. Srl è di proprietà del comune in ragione del 0,39%; le rimanenti quote del capitale sociale sono di proprietà pubblica.

La Società è stata costituita il 12/11/1999 tra i comuni dell'Alta Valle Camonica (n. 6: Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno) e l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica.

La Società, inizialmente candidata alla gestione del servizio idrico integrato per i comuni soci, esercita dal 05/09/2005 l'attività di "produzione, captazione e distribuzione di vapore ed acqua calda per il riscaldamento", ovvero la gestione del teleriscaldamento nell'area dell'Alta Valle Camonica.

La Società produce il calore mediante l'utilizzo del cippato proveniente dal patrimonio boschivo di tutti i comuni soci e, attualmente, lo distribuisce ai soli comuni di Ponte di Legno e Temù.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella So.sv.a.v. Srl.

Trattandosi di partecipazione non significativa si fornisce di seguito il solo dato relativo al risultato economico dell'ultimo triennio:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ € 226.551,00	+ € 137.243,00	+ € 150.892,00

2. Società Valle Camonica Servizi Srl

Nella Valle Camonica Servizi Srl il comune detiene una quota del 0,01%; è una società multipartecipata, interamente pubblica. Vi partecipano tutti i comuni della Valle Camonica, la Comunità Montana ed il Consorzio B.I.M. di Valle Camonica.

La Società è stata costituita come Spa il 14/12/2001 e trasformata in Srl nel 2013 per la gestione degli impianti e servizi di igiene ambientale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella Valle Camonica Servizi Srl.

Trattandosi di partecipazione non significativa si fornisce di seguito il solo dato relativo al risultato economico dell'ultimo triennio:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ € 1.491.405,00	+ € 2.304.660,00	+ € 2.148.581,00

3. Società Servizi Idrici Valle Camonica Srl

Nella Servizi Idrici Valle Camonica Srl il comune detiene una quota del 0,558%; è una società multipartecipata, interamente pubblica, a partecipazione diretta di tutti i comuni della Valle Camonica.

La Società è stata costituita il 05/05/2012 per la gestione del servizio idrico integrato e tuttora è inattiva.

La Società ha sottoscritto in data 25/03/2015 con la Provincia di Brescia una lettera di intenti che prevede la possibilità di avviare un progetto di razionalizzazione ed efficientamento del servizio idrico integrato all'interno dell'ATO di Brescia mediante aggregazione delle gestioni comunali della Valle Camonica in un'unica società.

La Società sta attualmente valutando l'acquisizione eventuale del ramo d'azienda di Valle Camonica Servizi Srl che si occupa dei servizi idrici quale ad esempio la depurazione delle acque.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Per le ragioni premesse, è **intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nei Servizi Idrici Valle Camonica Srl.**

Trattandosi di partecipazione non significativa si fornisce di seguito il solo dato relativo al risultato economico dell'ultimo triennio:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 0,00	- € 1.279,00	- € 2.352,00